



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI PORDENONE

REGOLAMENTO SEZIONALE

(art.24 dello Statuto)

Il presente regolamento della Sezione di Pordenone, composto da 46 articoli, è stato redatto in esecuzione dell'art.24 dello Statuto, varato dal C.D.S. il 2 febbraio 2019, approvato dall'Assemblea dei Delegati il 2 marzo 2019,
Ratificato dal CDN il _____

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Ilario Merlin

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è una Associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala 9. La Sezione di Pordenone dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il 24.11.1924 in base all'art. 21 dello statuto, ha sede in Pordenone Via Vial Grande 5. La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art. 2 dello statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello di Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statutari. In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capigruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire, lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal C.D.N. in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale. L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capigruppo per i Gruppi. La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno componente del C.D.S..

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art.4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capogruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla Sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna ed ad ogni effetto, lo Statuto nonché i regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché l'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Al nuovo Socio verrà consegnata la tessera associativa.

Ciascun Socio, presso il proprio Gruppo potrà prendere visione dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda d'ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N..

Solo i Soci ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

I Soci hanno il dovere di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 dello Statuto Associativo.

Articolo 5

Gli Amici degli Alpini (d'ora in poi definiti "Aggregati") che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati non hanno qualifica di Socio ordinario.

La domanda di iscrizione ad Aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo.

Essi potranno essere individuati esclusivamente tra i familiari dei Soci, anche defunti o dei Caduti Alpini, o tra persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per le attività svolte a favore della Associazione.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali Aggregati.

L'ammissione degli Aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Gli Aggregati pur non avendo la qualifica di Socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Gli Aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venir meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione dell'Aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo sezionale.

Articolo 6

Tutti i Soci ordinari e gli Aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli Alpini in servizio.

Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o di Aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare una lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capogruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il Socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo sezionale,
- d) il Collegio dei revisori dei conti,
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a Socio,

Il presente regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE

Articolo 9

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto.

L'Assemblea è convocata:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:

il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario,

ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti,

ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art. 31 dello Statuto.

Articolo 10

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante invio ai Capigruppo dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno dell'Assemblea e del relativo biglietto d'ammissione intestati ad ogni singolo delegato del Gruppo, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche

sociali, dovrà essere allegata una scheda contenente i nominativi dei Soci che già in precedenza hanno chiesto di candidarsi.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque

nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Articolo 11

Giusto quanto previsto dall'art. 32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un Delegato ogni 25 Soci o frazione superiore a 12.

I Gruppi che non raggiungono i 25 soci hanno comunque diritto ad un delegato, che è rappresentato dal Capogruppo.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purché non incorra nelle esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro Socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni Delegato, in Assemblea può rappresentare altri due Delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione
- il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
- il bilancio preventivo
- la relazione dei Revisori dei conti
- le relazioni delle varie commissioni sezionali
- le quote sociali per l'anno successivo
- altri argomenti all'ordine del giorno

b) eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri sezionali
- I Revisori dei Conti
- I componenti la Giunta di Scrutinio
- I Delegati all'Assemblea Nazionale (art. 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 13

L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega, la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti o per delega; qualora però il numero dei partecipanti

presenti o per delega, sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza almeno tre scrutatori per il seggio elettorale. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per questioni riguardanti i Soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 14

Il Presidente sezionale, che può essere eletto fra i Soci non candidati, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che anno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, di norma per altre due volte consecutive. Tutte le cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri sezionali i Soci che anno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in n° di 29 Soci, di questi, 18 vengono eletti direttamente dalla Assemblea dei Delegati scegliendoli tra i nominativi di apposita lista aperta di candidati, presentata per la votazione e 11 (uno per ogni Zona come meglio specificate all'art.27) che prenderanno la denominazione di "Consiglieri Delegati di Zona", verranno ratificati dall'Assemblea dei delegati recependo o modificando i nominativi dei Soci segnalati da ogni zona con apposito Verbale di riunione dei Capigruppo della singola Zona, da tenersi tra il 1 dicembre e il 15 gennaio dell'anno successivo, prima dell'Assemblea dei Delegati.

Il mandato di Consigliere dura un triennio e i Consiglieri possono essere rieleggibili.

I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) ed i componenti della Giunta di Scrutinio (tre effettivi) vengono eletti dalla Assemblea dei Delegati scegliendoli da apposite liste di candidati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Qualora per qualsiasi ragione il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e nel secondo caso alla elezione di un nuovo C.D.S.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 15

Il PRESIDENTE:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
- c) convoca e può presiedere le Assemblee,
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
- e) nomina tre Vice Presidenti,
- f) presiede il Comitato di Presidenza,
- g) convoca e presiede il C.D.S.,
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione,
- l) presiede il comitato di redazione del giornale sezionale,

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di esecuzione di carattere amministrativo economico e finanziario può delegare il Segretario/Tesoriere.
In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.
In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 16

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 29 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato.

Può inoltre assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario Sezionale (sempreché non sia anche Consigliere sezionale), il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Coordinatore operativo dell'unità di Protezione Civile, almeno un rappresentante del collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S..

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni Socio ha diritto di prendere visione dei verbali di cui sopra.

Articolo 17

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina tra i Consiglieri, i Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti, un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il C.D.S., su proposta del Presidente può altresì nominare, il Segretario sezionale e ne fissa i compiti.

Il Segretario sezionale, partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, sempreché non sia anche Consigliere sezionale. Il C.D.S. quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Coordinatore per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica o dello Sport.

Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti in discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere d'urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 19

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato. La decadenza verrà sancita dal C.D.S. nella prima riunione utile.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui il quale nella precedente Assemblea dei Delegati ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, questi assume l'anzianità del sostituito. Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venire a mancare un Consigliere delegato di Zona, i Capigruppo della Zona dovranno segnalare, entro 60 giorni, con apposito verbale di riunione un nuovo nominativo, che verrà ratificato quale nuovo Consigliere delegato di Zona nella prima Assemblea utile dei Delegati e prenderà la medesima anzianità del sostituito.

Articolo 20

Coloro i quali sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S.. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 21

Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno tre anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Articolo 22

Come previsto dall'art. 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative o per chiamata e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta per il Socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il Socio che ricopre cariche

politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, o accettare la chiamata, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Chiunque partecipi alle dette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico-amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico.

Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza dalla carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 23

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Delegati della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 dicembre.

Articolo 24

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Articolo 25

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente e depositata presso la Segreteria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'Assemblea sezionale.

La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

Articolo 26

Le proposte di candidatura alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea sezionale, corredate dal nulla osta del rispettivo Capogruppo (tramite il Consigliere sezionale delegato di Zona per i Gruppi che ne fanno parte).

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il 15 gennaio.

Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 31 dicembre proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca d'ufficio i Delegati di Zona entro i successivi 15 giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i Capigruppo, provvede con propria decisione scegliendo i Candidati tra i Soci ordinari.

CREAZIONE DI ZONE DI COLLEGAMENTO

Articolo 27

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.

Tali Zone sono riferimento per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all'Assemblea dei Delegati.

Sono pertanto costituite le seguenti Zone:

- 1° Zona “**Valcellina**” *Gruppi di:* **Andreis - Barcis - Cimolais - Claut - Montereale Valcellina.**
- 2° Zona “**Valmeduna**“ *Gruppi di:* **Castelnovo del Friuli - Cavasso Nuovo - Clauzetto - Lestans - Sequals - Travesio-Valcosa - Val d'Arzino - Val Meduna - Val Tramontina.**
- 3° Zona “**Tagliamento**” *Gruppi di:* **Pinzano al Tagliamento - Rauscedo - Richinvelda - S.Martino al Tagliamento - Spilimbergo - Valvasone.**
- 4° Zona “**Pedemontana**” *Gruppi di:* **Aviano - Budoia - Giais - Malnisio - Marsure - Polcenigo - S.Leonardo Valcellina - S.Martino di Campagna.**
- 5° Zona “**Bassa Meduna**” *Gruppi di:* **Brugnera - Palse - Porcia - Prata di Pordenone - Rorai Piccolo - Visinale.**
- 6° Zona “**Naonis**” *Gruppi di:* **Cordenons - La Comina - Pordenone Centro - Rorai Grande - Roveredo in Piano - S.Quirino - Rionale di Torre - Vallenoncello.**
- 7° Zona “**Livenza**” *Gruppi di:* **Caneva - Fontanafredda - Sacile - Vigonovo.**
- 8° Zona “**M.Tagliamento**” *Gruppi di:* **Bagnarola - Casarsa-S.Giovanni - Cordovado - Morsano al Tagliamento - Mussons - S.Vito al Tagliamento - Savorgnano - Sesto al Reghena.**
- 9° Zona “**Val Sile**” *Gruppi di:* **Azzano Decimo - Barco - Chions - Pasiano di Pordenone - Tiezzo-Corva - Villotta-Basedo.**
- 10° Zona “**Val Fiume**” *Gruppi di:* **Bannia - Castions - Fiume Veneto - Orcenico Inferiore - Tajedo - Zoppola.**
- 11° Zona “**Val Colvera**” *Gruppi di:* **Arba - Fanna - Frisanco - Maniago - Vajont - Vivaro.**

Articolo 28

Ogni Zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il C.D.S e tramite il Consigliere di Sezione delegato, può inoltrare proposte alla Sezione.

Il Consigliere delegato potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capigruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i Capigruppo della zona stessa.

È prevista almeno una riunione quadrimestrale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni capogruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

Articolo 30

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito. Partecipano alle riunioni del C.D.S.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 31

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S.. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo Aggregato, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di conseguenza.

La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Aggregato non deve essere motivata. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata con il subentro del primo dei candidati non eletti nell'ultima Assemblea dei Delegati, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituito.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 32

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal CDS almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentire la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 33

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

Articolo 34

L'Assemblea di Gruppo elegge il Capogruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo medesimo. L'Assemblea elegge ogni anno tra i Soci del Gruppo i Delegati all'Assemblea sezionale.

Il Capogruppo ed il Consiglio di Gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo il Capogruppo, a cura del Vice Capogruppo o del Segretario verrà convocata entro trenta giorni l'Assemblea straordinaria del Gruppo che provvederà ad eleggere il nuovo Capogruppo ed il nuovo Consiglio di Gruppo, che durerà in carica per un triennio.

Articolo 35

Tra il 1° dicembre di ogni anno ed il 15 gennaio successivo, il Capogruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo,
- d) eleggere le cariche sociali del Gruppo,
- e) eleggere i delegati alle Assemblee sezionali.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 36

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capogruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso questo termine,

la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 37

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capogruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capogruppo trasmette al C.D.S. entro il 20 gennaio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo, compreso quello dei delegati alle Assemblee Sezionali.

Articolo 38

Entro il 28 febbraio di ogni anno i Capigruppo consegnano alla segreteria sezionale l'ultimo elenco dei soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

Articolo 39

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 40

Il Giornale della Sezione è "*La più Bela Fameja*" (di seguito indicato anche come "giornale sezionale").

È compito del Giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo.

Il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile, e il Comitato di Redazione, che hanno la stessa durata del C.D.S..

Qualora per qualsiasi motivo, venisse a mancare il Direttore responsabile o la maggioranza del Comitato di redazione, il C.D.S. provvede alle nuove nomine che assumono l'anzianità dei precedenti.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di redazione, che presiede.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S., purché non sia già Consigliere sezionale.

Il Giornale sezionale il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa, e la spedizione viene continuata per tutto il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del Giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del Giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio preventivo sezionale approvato dall'Assemblea dei Delegati.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 41

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.

Il Presidente sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del C.D.S. il Coordinatore di Unità di Protezione civile e, di concerto con lo stesso e i Capigruppo interessati, i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile e di eventuali unità di Protezione Civile.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S. purché non sia già Consigliere Sezionale.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante apposita voce di spesa del bilancio preventivo sezionale approvato dall'Assemblea dei Delegati.

L'Unità di Protezione civile può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal C.D.S.

CORI DELLA SEZIONE

Articolo 42

L'attività dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Nell'ambito della Sezione è costituito il Coro sezionale, dotato di proprio statuto, che ha la denominazione di "Coro A.N.A. Monte Cavallo" della Sezione di Pordenone, il cui Presidente cura i rapporti con il C.D.S.. I rapporti tra la Sezione ed il Coro sezionale, ed i Cori facenti riferimento ai Gruppi, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C.D.S..

SEDE DELLA SEZIONE

Articolo 43

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S..

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio preventivo sezionale approvato dalla Assemblea dei Delegati.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 44

Fatto salvo quanto disposto dall'art.39 lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da una Assemblea straordinaria rispettivamente dei Delegati della Sezione o dei Soci del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 45

Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolamentare approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 46

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nazionale.